

La Suprema corte interviene nel dibattito sulla confisca dei conti correnti per reati tributari

C/c cointestati, via ai sequestri

La delega a operare configura la disponibilità delle somme

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE E
GIULIA MARIA MENTASTI

La delega a operare sul conto corrente apre le porte al sequestro: è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 34551 del 2023, con cui la terza sezione penale è tornata a pronunciarsi sulla questione, controversa in giurisprudenza, se ed entro quali limiti la delega in capo all'indagato a operare su c/c intestato ad altri (di solito un familiare) legittima il sequestro preventivo del c/c, finalizzato alla confisca del profitto del reato (si veda *ItaliaOggi* dell'1/9/2023).

Il caso. Nell'ambito di un procedimento penale per reato fiscale nei confronti dell'amministratore di una società, a seguito di decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, era stata disposta l'ablazione delle somme depositate su conti correnti intestati alla moglie dell'indagato, perché ritenute nella disponibilità di quest'ultimo. Dopo che il Tribunale di Bergamo aveva rigettato l'appello cautelare proposto avverso il provvedimento con cui il gip aveva a propria volta respinto l'istanza di restituzione, la moglie, ricorrendo per Cassazione, premesso di essere coniugata in regime di separazione patrimoniale con l'indagato e di essere estranea al reato al medesimo contestato, sosteneva che le somme depositate sui propri conti correnti fossero state ritenute nella disponibilità del marito soltanto perché al medesimo era stata rilasciata una incondizionata delega a operare. Al contrario, allegava che si trattasse di somme inferiori al prezzo di un immobile di sua esclusiva proprietà, a suo tempo venduto con deposito del ricavato sui conti correnti, sicché il Tribunale avrebbe travisato i fatti non tenendo conto della circostanza che quel denaro appartenesse a lei e non al marito. La ricorrente non contestava che anche quest'ultimo avesse versato su quei conti denaro proveniente dalla società nella cui veste di amministratore egli era accusato di aver commesso il reato tributario, ma precisava che i conti venivano utilizzati per spese correnti relative alla gestione familiare e, a fronte della segnalata circostanza circa il versamento del prezzo dell'immobile da lei venduto, non avrebbe potuto comunque ritenersi che tutto il saldo rientrasse nella disponibilità del marito.

La norma e la nozione di

Tesi a confronto

Ai sensi dell'art. 12-bis dlgs 74/2000: "nel caso di condanna o di patteggiamento per uno dei delitti tributari previsti dal presente decreto è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo salvo che appartengono a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto"

L'orientamento più rigoroso

Secondo Cass. pen. n. 23046/2020 e n. 13130/2019, la delega a operare incondizionatamente rilasciata dal titolare di un conto corrente all'indagato/imputato:

- configura l'ipotesi di disponibilità richiesta dall'art. 12-bis dlgs 74/2000
- è sufficiente ai fini dell'ammissibilità del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente

L'orientamento più garantista

Secondo Cass. pen. n. 19081/2023 e n. 29692/2019, richiamate da Cass. pen. n. 34551/2023, la delega a operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'indagato/imputato anche ove non caratterizzata da limitazioni:

- non è di per sé sufficiente a dimostrare la piena disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate, occorrono ulteriori elementi di fatto sui quali fondare il giudizio di ragionevole probabilità in ordine alla libera utilizzabilità delle somme da parte del delegato

disponibilità. La norma che viene in rilievo ai fini della risoluzione della questione è l'art. 12-bis dlgs 74/2000, che testualmente stabilisce che nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p. per uno dei delitti previsti dal decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. Dunque, alla luce del dettato normativo, dirimente diviene l'interpretazione del concetto di "disponibilità" del bene. Precisamente, la giurisprudenza di legittimità non lo fa corrispondere alla nozione civilistica di proprietà, ma a quella di possesso, ricomprendendovi tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi, e si estrinseca in una relazione connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (cfr. Cass. pen., sez. III, n. 4887/2018). In altre parole, la disponibilità va a coincidere con la signoria di fatto sulla cosa, indipendentemente e al di fuori delle categorie delinquenti dal diritto privato con tale locuzione, avendo quindi

la legge inteso designare la relazione effettuale del condannato col bene, in forza della quale egli può determinare autonomamente la destinazione, l'impiego e il godimento del bene stesso. Ciò detto, come riconosciuto dalla Suprema corte in più occasioni (cfr. Cass. pen., sez. III, n. 35771/2017 e n. 36530/2015), in relazione al sequestro preventivo funzionale alla confisca, anche per equivalente, avente a oggetto beni formalmente intestati a persona estranea al reato, incombe sul giudice la valutazione sulla disponibilità effettiva degli stessi.

L'indirizzo più rigoroso. Sulla base dei suddetti presupposti, la Suprema corte ha nel tempo spesso adottato un indirizzo rigoroso, e ha aderito al principio per cui la titolarità di una delega a operare incondizionatamente su un conto corrente bancario intestato ad altri configura, già di per sé, proprio l'ipotesi di disponibilità richiesta dall'art. 12-bis dlgs 74/2000, ai fini dell'ammissibilità del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente (cfr. Cass. pen., sez. III, n. 13833/2021, sez. III, n. 23046/2020 e sez. III, n. 1313/2019).

Pertanto, ha ritenuto che l'esistenza di una delega a operare su un conto corrente bancario, di cui non sono stati indicati né i limiti, né lo scopo, attribuisce senza dubbio al delegato la disponibilità delle somme giacenti su tale

conto, posto che egli ha, comunque, la possibilità di apprenderle e disporne, salvi gli obblighi di restituzione e rendiconto nei confronti del titolare del conto, circostanze che però non rilevano ai fini del sequestro penale. Inoltre, come chiarito dagli Ermellini quale ulteriore precisazione, se è pur vero che tale delega, non corredata da limitazioni di sorta, costituisce ai fini della operatività del sequestro in capo al delegato una presunzione di disponibilità effettiva non assoluta bensì relativa (che può essere in sostanza superata da circostanze di segno contrario), tuttavia la deduzione delle stesse è rimessa all'interessato (cfr. in passato, Cass. pen., sez. III, n. 240/2017).

L'orientamento più garantista. Conclusioni diverse si sono tuttavia registrate in altre pronunce, alla cui stregua, invece, la delega a operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'imputato, anche ove non caratterizzata da limitazioni, non è di per sé sufficiente a dimostrare la piena disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate, occorrendo ulteriori elementi di fatto sui quali fondare il giudizio di ragionevole probabilità in ordine alla libera utilizzabilità delle somme da parte del delegato (cfr. Cass. pen., sez. I, n. 19081/2023 e sez. II, n. 29692/2019). Con la conseguenza che, laddove il provvedimento impugnato non si

era attenuto a tale principio, mentre la difesa aveva valorizzato il dato che l'indagato, pur titolare di delega, non avesse mai operato su detto conto, la Corte ha annullato la sentenza con rinvio per nuovo esame (cfr. Cass. pen., sez. I, n. 19081/2023, in cui la Cassazione ha rilevato come il Tribunale avesse completamente ommesso l'esame delle suindicate deduzioni difensive e avesse confermato il provvedimento senza dare conto di quali elementi obiettivi potessero sorreggere il convincimento che, attraverso la delega, l'indagato avesse, di fatto, esercitato poteri corrispondenti a quelli riservati al titolare del rapporto bancario).

La decisione della Suprema corte. Tornado alla vicenda in commento, la Suprema corte, nel pronunciarsi sul ricorso, ha dato conto della esistenza del duplice filone interpretativo. Ciò premesso, il Collegio ha ritenuto che le divergenze registratesi in seno alla giurisprudenza di legittimità non rilevassero nel caso di specie, poiché la ordinanza impugnata si era in concreto già attenuta all'orientamento più garantista, non essendosi limitata ad affermare la disponibilità dell'indagato del denaro depositato sui conti correnti intestati alla moglie in base alla mera, e incondizionata, delega a operare, ma individuando ulteriori elementi che confortavano tale conclusione. In particolare, l'ordinanza impugnata aveva attestato che l'indagato aveva utilizzato i conti correnti in questione, sia attingendo alle somme depositate (come ammesso dalla stessa appellante), sia effettuando sui medesimi versamenti o disposizioni di pagamento in assenza di qualsivoglia rapporto gestorio ascrivibile alla tipologia del mandato. Infatti, per un intero decennio, i conti correnti in questione erano stati alimentati per importi ingenti sia mediante versamenti in contanti effettuati dall'indagato, sia mediante il trasferimento di denaro proveniente dalla società da lui amministrata (e nell'interesse della quale era stato commesso il reato fiscale oggetto di indagine), sia mediante accrediti provenienti da conti cointestati tra l'indagato e la ricorrente. Peraltro, queste somme ammontavano a oltre 235 mila euro, ovvero a un importo notevolmente superiore a quello posto sotto sequestro. La Suprema corte, ritenendo il ricorso infondato, l'ha pertanto rigettato e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.